



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4963/TRI/DI/B

01 APR. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Sulcis - Iglesias - Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis - Iglesias - Guspinese";
- Vista la nota dell'ARPAS - Dipartimento Provinciale di Cagliari del 14 dicembre 2010 con protocollo n. 34795, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 33167/TRI/DI del 21 dicembre 2010 che trasmette la relazione di validazione relativa al Piano di caratterizzazione per i Lavori ANAS di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana;
- Visto il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso dall'ANAS SpA con nota del 31 gennaio 2011 con protocollo n. 3582, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3251/TRI/DI del 2 febbraio 2011;
- Visto il parere espresso dall'ARPAS sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 16 marzo 2011 con protocollo n. 7393, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8846/TRI/DI del 18 marzo 2011;
- Visto il parere espresso dall'ISPRA sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 18 aprile 2011 con protocollo n. 13079, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20413/TRI/DI del 23 giugno 2011;
- Visto l'ulteriore parere espresso dall'ARPAS sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 4 luglio 2011 con protocollo n. 18586, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e

CORTE DEI CONTI



0013277-06/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A

V

V

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

REG TOALTA CORTE DEI CONTI
 Add. 10/11
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
 TRASPORTI E DEL MINISTERO
 DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
 TERRITORIO E DEL MARE
 Reg. N. 1096
 IL CONSIGLIERE

della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21420/TRI/DI del 4 luglio 2011;

Visto

l'ulteriore parere espresso dall'ISPRA sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, fornito per le vie brevi in occasione della Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011 e ufficialmente trasmesso con nota del 7 luglio 2011 con protocollo n. 22587, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22370/TRI/DI del 12 luglio 2011;

Visto

il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011, approvato con il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1702/TRI/DI/B del 18 luglio 2011, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana;

Vista

la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 24 ottobre 2011 con protocollo n. 24458, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32581/TRI/DI del 26 ottobre 2011, che ha trasmesso le risultanze del tavolo di coordinamento tra ARPAS, ISPRA, Provincia di Cagliari e Regione stessa in merito ad alcune delle prescrizioni fissate per il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana nella Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011;

Visto

il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29 marzo 2012, approvato con il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3277/TRI/DI/B del 27 aprile 2012, che ha preso atto delle risultanze del tavolo di coordinamento di cui al punto precedente;

Visto

il documento integrativo "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011", trasmesso dall'ANAS SpA con nota del 1° ottobre 2012 con protocollo n. 37182, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26023 del 9 ottobre 2012;

Visto

il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna sul documento integrativo "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011" consegnato durante la Conferenza di servizi decisoria del 13 novembre 2012;

Visto

il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 13 novembre 2012, approvato con il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3968/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012, che ha preso atto del documento integrativo "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011" trasmesso dall'ANAS SpA;

- Vista** la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 marzo 2013 con protocollo n. 23784;
- Vista** la nota dell'ANAS SpA con protocollo n. 23943 dell'8 luglio 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 42327/TRI del 9 luglio 2013, con la quale si trasmettono il cronoprogramma ed il costo degli interventi previsti nel "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana ;
- Vista** la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 7 agosto 2013 con protocollo n. 18192, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 45284/TRI del 12 agosto 2013, che attesta che gli interventi previsti nel "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 313 del 29 ottobre 2013 che ha autorizzato in via provvisoria l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 26 marzo 2014 con protocollo n. 49417, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9220/TRI del 28 marzo 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, così come integrato dal documento "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011", a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. si dovranno considerare per tutta l'opera, compresa la fascia di rispetto, i limiti di cui alla colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (siti ad uso commerciale e industriale);
 2. al termine delle operazioni di asportazione dei terreni contaminati, si dovrà verificare la conformità ai limiti di legge delle pareti e del fondo dello scavo, ricercando tutti gli analiti previsti nel Piano di caratterizzazione approvato;
 3. si dovrà procedere alla verifica del fondo scavo in conformità al protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (disponibile al seguente indirizzo:
http://www.apat.gov.it/site/files/Suolo_Territorio/Proposta_modifica_protocollo_operativo_rev07_nov06.pdf);
 4. il deposito temporaneo dei materiali scavati dovrà essere gestito secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile rispettare i vincoli di tempo e quantità sarà necessario acquisire l'autorizzazione allo stoccaggio prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

5. le terre scavate appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 dovranno essere gestite come rifiuto;
6. per il riutilizzo delle terre movimentate si dovrà procedere sia all'analisi sul tal quale che all'analisi sull'eluato:
 - per le analisi sul tal quale: dovrà essere ricercato l'intero pacchetto analitico "S1" applicato ai terreni in sede di caratterizzazione ambientale. I risultati dovranno essere confrontati con le CSC per i terreni a destinazione d'uso "industriale", essendo questa la destinazione finale indicata dagli Enti;
 - per le analisi sull'eluato: il test sull'eluato sarà condotto secondo la norma UNI 10802. Sull'eluato sarà ricercato l'intero pacchetto analitico "GW1" adottato per le acque sotterranee in sede di caratterizzazione del sito. I risultati analitici saranno quindi confrontati con le CSC di legge per le acque di falda;
7. potranno essere quindi reimpiegati in sito solo i cumuli di terreno le cui analisi sul tal quale e sull'eluato rispetteranno i limiti delle CSC adottati (colonna "B" per i terreni e tabella qualità acque sotterranee per l'eluato). Tutte le attività di gestione delle terre (scavo, movimentazione ed analisi) saranno oggetto di specifico coordinamento con gli Enti di controllo al fine di garantire l'adeguato controllo delle attività.
2. Resta salvo l'obbligo di ANAS SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente ai verbali delle Conferenze di servizi decisorie del 5 luglio 2011, 29 marzo 2012 e 13 novembre 2012.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'ANAS SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dall'ANAS SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, qualora non sia già stata prestata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 313 del 29 ottobre 2013, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura dell'ANAS SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI SITUAZIONI PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 199 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

Roma, 17/4/2014

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Silvana Micci)



